



UNIONE DEI COMUNI
“Bassa Val d’Arda fiume Po”

Provincia di Piacenza

COPIA

SPORTELLO UNICO ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP)

ORDINANZA n. 110
DEL 28-07-2021

OGGETTO: COMUNE DI MONTICELLI D'ONGINA - MERCATI SETTIMANALI DEL VENERDI' E DELLA DOMENICA - DISCIPLINA AI SENSI DELL'ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 29 MAGGIO 2021.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE

Considerato che nelle giornate di venerdì e domenica si svolgono i mercati ambulanti su area pubblica nel Comune di Monticelli d'Ongina, secondo le planimetrie allegate alla Deliberazione del Consiglio Comunale del suddetto Ente n. 48 del 29.12.2008;

Dato atto che è tutt'ora in corso l'epidemia da Covid-19, valutata come pandemia dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che ha altresì determinato l'adozione di provvedimenti normativi volti a sospendere e/o limitare l'esercizio di talune attività economiche;

Richiamate le seguenti disposizioni normative:

- il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33 “Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e gestione, applicabili sull'intero territorio nazionale”, convertito con modificazione dalla legge 14 luglio 2020 n. 74, che consente la ripresa generalizzata delle attività economiche prevedendo altresì che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali;
- il decreto legge 18 maggio 2021, n. 65 “Misure urgenti relative all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, non convertito in legge, ed in particolare l'art. 12 ai sensi del quale “*I protocolli e le linee guida di cui all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020 sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d'intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome*”;
- l'ordinanza del Ministero della Salute del 29 maggio 2021 “ORDINANZA 29 maggio 2021 con la quale sono adottate, ai sensi del sopra citato art. 12, le «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»”, che le attività economiche e sociali devono rispettare durante il loro svolgimento;
- l'art. 1, comma 3, della legge 17 giugno 2021 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della

diffusione dell'epidemia da COVID-19", ai sensi del quale "Il decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, è abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge n. 65 del 2021";

- il decreto legge 23 luglio 2021, n. 105 "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche" che, tra l'altro, ha ulteriormente prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2021";

Richiamate le proprie ordinanze n. 26 del 21.05.2020, così come modificata con ordinanza n. 31 del 04.06.2020, e n. 27 del 22.05.2020, così come modificata con ordinanze n. 31 del 04.06.2020 e n. 36 dell'11.06.2020, relative alla disciplina, rispettivamente, dei mercati settimanali del venerdì e della domenica del Comune di Monticelli d'Ongina ai sensi dell'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 82 del 17.05.2020, prorogate da ultimo sino al 31.07.2021 con ordinanza n. 51 del 29.04.2021, ai sensi dell'art. 1 comma 2 del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2;

Considerato che le disposizioni contenute in tali ordinanze, che prevedono altresì una rivisitazione delle planimetrie mercatale al fine di garantire maggiore distanziamento tra i posteggi, sono coerenti con le indicazioni contenute nelle linee guida di cui all'ordinanza del Ministero della Salute del 25 maggio 2021, che prevede anche di "assicurare maggiore distanziamento dei posteggi";

Ritenuto pertanto necessario procedere a prorogare le disposizioni in merito alla collocazione dei posteggi mercatali dei mercati settimanali del venerdì e della domenica del Comune di Monticelli d'Ongina secondo le planimetrie di cui alle proprie ordinanze n. 26 del 21.05.2020 e s.m.i. e n. 27 del 22.05.2020 e s.m.i., allegate rispettivamente sub. lett. A) e sub. lett. B) alla presente per costituirne parte formale e sostanziale, valutando tali disposizioni idonee ad assicurare il maggiore distanziamento dei posteggi stessi e delle relative aree di rispetto, nonché regolamentare lo svolgimento dei mercati medesimi, in conformità a quanto indicato nelle linee guida ministeriali sopra richiamate tuttora in vigore;

Richiamate le seguenti disposizioni normative e regolamentari:

- il D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell'articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";
- il vigente Statuto dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po", costituita tra i Comuni di Besenzone, Castelvetro Piacentino, Caorso, Cortemaggiore, Monticelli d'Ongina, San Pietro in Cerro e Villanova sull'Arda;

VISTI i seguenti atti:

- la Deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni "Bassa Val d'Arda Fiume Po" n. 2 del 31 marzo 2014, con la quale è avvenuto il recepimento in capo all'Ente medesimo del conferimento, tra le altre, della funzione/servizio Sportello Unico per le Attività Produttive;
- la Deliberazione della Giunta dell'Unione n. 11 del 16 dicembre 2014, con la quale sono state individuate le posizioni organizzative dell'Ente medesimo;
- il Decreto n. 04 del 12 gennaio 2021 con il quale il Presidente dell'Unione ha disposto il conferimento al sottoscritto dell'incarico di Responsabile del settore SUAP e Attività Produttive dell'Unione;

ORDINA

1. la collocazione dei posteggi mercatali del mercato settimanale del venerdì del Comune di Monticelli d'Ongina secondo l'elaborato planimetrico, allegato sub. lett. A) alla presente per costituirne parte formale e sostanziale;
2. la collocazione dei posteggi mercatali del mercato settimanale della domenica del Comune di Monticelli d'Ongina secondo l'elaborato planimetrico, allegato sub. lett. B) alla presente per costituirne parte formale e sostanziale;
3. siano posizionati, all'accesso dell'area mercatale dei sopra indicati mercati, cartelli in lingua italiana e inglese per informare la clientela sui corretti comportamenti;
4. ciascun titolare di posteggio osservi le seguenti misure:
 - pulizia e disinfezione quotidiana delle attrezzature prima dell'avvio delle operazioni di vendita;
 - è obbligatorio l'uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie;
 - messa a disposizione della clientela di prodotti igienizzanti per le mani in ogni banco;
 - rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 metro;
 - nel caso di acquisiti con scelta in autonomia e manipolazione del prodotto da parte del cliente, dovrà essere resa obbligatoria la disinfezione delle mani prima della manipolazione della merce;
 - in caso di vendita di beni usati: pulizia e disinfezione dei beni prima che siano posti in vendita;
5. le presenti disposizioni si applicano a decorrere dal 1 agosto 2021 sino al 31 dicembre 2021, salvo revoche e/o modifiche;

AVVERTE

che, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge 7 agosto 1991, n. 241, contro la presente ordinanza è ammesso ricorso, nel termine di 60 giorni dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo regionale dell'Emilia Romagna – Sez. di Parma (sulla base della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034) oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine di 120 giorni dalla notificazione (sulla base del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199);

INFORMA

ai sensi dell'art. 5, comma 3, della Legge 7 agosto 1991, n. 241 e s.m.i., che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po, Arch. Alessandro Amici, al quale ci si potrà rivolgere per ogni esigenza ai seguenti recapiti: tel. 0523.257606 – P.E.C. suap.unioneardapo@legalmail.it;

DISPONE

- la pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po e dei Comuni di Monticelli d'Ongina;
- di comunicare quanto disposto con il presente provvedimento agli operatori commerciali titolari dei posteggi nell'ambito del mercato settimanale del lunedì del Comune di Monticelli d'Ongina;
- di trasmettere la presente ordinanza per gli adempimenti di rispettiva competenza a:
 - Comune di Monticelli d'Ongina, in ordine alla agli aspetti gestionali, ivi compresa l'affissione dei cartelli informativi di cui punto 3 della presente ordinanza, nonchè per la pubblicazione del presente atto;
 - al Servizio di Polizia Municipale;
 - al Comando Carabinieri del Comune di Monticelli d'Ongina.

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
SUAP E ATTIVITA' PRODUTTIVE**
F.to Arch. Alessandro Amici